

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO-PRESTAZIONALE PER  
L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE  
COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI E SANZIONI  
AMMINISTRATIVE DEL COMUNE DI CAPRANICA**

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE .....	2
ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE .....	3
ART. 3 - MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE .....	4
ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO .....	5
ART. 5 - VALORE DELLA CONCESSIONE E CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI.....	7
ART. 6 – NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO .....	10
ART. 8 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE .....	10
ART. 9 - RENDICONTI DELLA GESTIONE .....	10
ART. 10 - OBBLIGHI ED ATTIVITÀ DELL’ENTE.....	12
ART. 11 - OBBLIGHI ED ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO .....	12
ART. 12 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO .....	23
ART. 13 - ALTRE DISPOSIZIONI.....	24
ART. 14 - DISCARICO PER INESIGIBILITA' .....	24
ART. 15 - PERSONALE.....	25
ART. 16 - CLAUSOLE SOCIALI .....	26
ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLI.....	26
ART. 18 - INADEMPIMENTI E PENALI .....	27
ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	29
ART. 20 - RESPONSABILITA' CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA .....	30
ART. 21 - GARANZIA DEFINITIVA.....	31
ART. 22 - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE D’UFFICIO .....	32
ART. 23 - DECADENZA.....	33
ART. 24 - RISOLUZIONE E RECESSO.....	34
ART. 25 - MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO .....	35
ART. 26 - COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON L’ESECUTORE DESIGNATO .....	35
ART. 27 - OBBLIGHI ED ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE .....	35
ART. 28 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	36
ART. 30 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI.....	38
ART. 31 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI .....	38
ART. 32 - TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA .....	38
ART. 33 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE .....	40
ART. 34 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' - LIQUIDAZIONE SALDO.....	40
ART. 35 - DISPOSIZIONI DI RINVIO .....	41
ART. 36 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI.....	41

## ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente Capitolato regola i rapporti contrattuali e lo svolgimento del servizio, in regime di concessione, della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle violazioni del codice della strada, del Comune di Capranica non riscosse a seguito delle attività di recupero poste in essere dai competenti uffici.
2. Per somme non riscosse in seguito ad attività di recupero si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) le entrate tributarie;
  - b) le entrate da Violazioni al Codice della Strada e sanzioni amministrative emesse ai sensi Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;
  - c) le entrate patrimoniali (canone luce votiva, canone unico patrimoniale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, refezione scolastica, trasporto pubblico scolastico) comprese tutte le ulteriori entrate di cui l'Ente risulta creditore, introdotte *ex novo* in sostituzione di entrate preesistenti da disposizioni legislative nel corso della vigenza della concessione, unitamente agli eventuali interessi, penalità, sanzioni oneri ed accessori.
3. La riscossione coattiva delle entrate dell'Ente deve avvenire:
  - a) per gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche se riferiti ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 792 e seguenti, della Legge n. 160/2019 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2020 e per le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e sanzioni amministrative emesse ai sensi Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. a mezzo ingiunzione fiscale potenziata, ai sensi del R.D. n. 639/1910 e D.P.R. n. 602/1973 in quanto compatibile, fermo restando che, per espressa indicazione del comma 804 della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al R.D. n. 639/1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792.
4. Le attività devono essere svolte mediante le procedure e gli strumenti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente per la riscossione coattiva e con le modalità previste nel presente Capitolato nonché nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. Le procedure dovranno espletarsi su tutto il territorio nazionale. Resta in capo all'Ente la facoltà, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, di non affidare la riscossione coattiva di alcune entrate al Concessionario e di affidarsi a strumenti alternativi, quali, ad esempio, ruolo coattivo (D.Lgs. n. 112/1999 e ss.mm.ii.), procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile o ingiunzione fiscale diretta.
5. È compresa nel presente affidamento la riscossione coattiva di tutte le entrate dell'Ente che dovessero succedersi nel corso della durata contrattuale per effetto di

provvedimenti normativi.

## **ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La durata della concessione, con riferimento alla facoltà di consegna delle liste di carico, è stabilita in anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipula del contratto o, nei casi previsti dall'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii., dall'esecuzione anticipata della concessione. In quest'ultimo caso, farà fede la data della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.
2. Alla scadenza la concessione potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., alle medesime condizioni offerte in gara (stessi prezzi, patti e condizioni), per un periodo di ulteriori 2 (due) anni, previo accertamento da parte del Comune di Capranica, valutate le ragioni di convenienza e pubblico interesse.
3. È, altresì, prevista la facoltà di una proroga del contratto di concessione ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., ossia di un periodo di estensione della durata contrattuale pari a n. 6 mesi necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
4. Relativamente alle liste di carico trasmesse dal Comune entro il periodo suddetto, il Concessionario si obbliga a portare a termine il servizio di riscossione coattiva, effettuando l'incasso e/o le relative attività cautelari/esecutive affidate al medesimo, nonché definendo ogni attività connessa e conseguente, fino alla presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, di cui al successivo art. 11, procedendo, per ogni lista consegnata entro il primo semestre di ogni anno, alla conclusione di ogni procedimento entro il 30/06 del terzo anno successivo alla consegna, mentre, per ogni lista di carico consegnata nel secondo semestre di ogni anno, entro il 31/12 del terzo anno successivo.
5. Come meglio indicato al successivo articolo 11 del presente Capitolato, il Comune di Capranica, entro 12 (dodici) mesi dalla presentazione della relativa comunicazione di inesigibilità, con formale provvedimento, discarica le somme inesigibili.
6. Pertanto la durata complessiva massima effettiva della concessione - in ipotesi di rinnovo - è di 5 (cinque) anni e 6 (sei) mesi, rispetto ai quali solo nei primi 60 mesi (5 anni) l'Ente ha facoltà di consegnare le liste di carico.

Tali termini risultano schematizzati nel prospetto di seguito riportato:

<b>Consegna lista carico</b>	<b>Termine presentazione proposta inesigibilità</b>	<b>Termine discarico somme da parte dell'Ente</b>
Il semestre 2025	31/12/2028	31/12/2029
I semestre 2026	30/06/2029	30/06/2030
Il semestre 2026	31/12/2029	31/12/2030
I semestre 2027	30/06/2030	30/06/2031
Il semestre 2027	31/12/2030	31/12/2031

I semestre 2028	30/06/2031	30/06/2032
II semestre 2028	31/12/2031	31/12/2032
I semestre 2029	30/06/2032	30/06/2033
II semestre 2029	31/12/2032	31/12/2033
I semestre 2030	30/06/2033	30/06/2034

7. La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti all'abolizione dell'istituto della concessione stessa.

### **ART. 3 - MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE**

1. In seguito all'affidamento del servizio oggetto di concessione, il Concessionario diventa titolare della gestione del servizio di riscossione come definito dall'articolo 1 del presente Capitolato, assumendosene l'intera responsabilità e subentrando al Comune di Capranica in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al suo funzionamento.
2. Le attività di riscossione coattiva devono essere realizzate con efficacia ed efficienza, in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative, vigenti e future, che regolano il presente Capitolato, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali, oltre a quanto specificatamente previsto nell'offerta tecnica, nonché da deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi dell'Ente, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione dei crediti, nell'interesse dell'Ente e dei contribuenti/utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi dell'Ente.
3. È trasferito in capo al Concessionario il rischio operativo derivante dalla possibilità che il Concessionario medesimo non riesca a recuperare, neppure nel caso di gestione virtuosa del servizio, gli oneri necessari per l'approntamento e l'affinamento di strumenti e procedure che lo obbligano ad effettuare investimenti significativi in strumenti informatici e reperimento o formazione di figure professionali di alto profilo.
4. Con la presente concessione vengono trasferite al Concessionario tutte le potestà e le pubbliche funzioni inerenti la riscossione coattiva delle entrate oggetto di affidamento, con riferimento alla titolarità, direzione e controllo del procedimento; in virtù della concessione, il Concessionario diviene il soggetto legittimato ad attivare le relative procedure cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri e degli strumenti previsti dalle normative vigenti al momento dell'avvio della riscossione coattiva, previste nel presente Capitolato, nonché nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.
5. I servizi sono svolti dal Concessionario nel rispetto della propria autonomia organizzativa, fermo restando in capo all'Ente la titolarità del potere di controllo sul Concessionario.
6. La riscossione coattiva delle entrate affidate dovrà essere effettuata con le modalità

definite all'articolo 1 del presente Capitolato.

7. L'ente invia periodicamente al Concessionario le liste di carico contenenti l'accertamento contabile di riferimento, l'elenco dei debitori morosi, e le indicazioni relative a tipologia di credito, anno di riferimento, avviso di accertamento/accertamento esecutivo, importo del credito, degli eventuali interessi, sanzioni e spese da recuperare.
8. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle liste di carico, il Concessionario è obbligato ad inviare al debitore l'informativa prevista dall'articolo 1, comma 792, lettera c), della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., mentre per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2020 o per il recupero di sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada e sanzioni amministrative emesse ai sensi Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., il Concessionario deve inviare l'ingiunzione fiscale esclusivamente a mezzo atto giudiziario (AG). Ciò, fatti salvi eventuali interventi normativi in materia di riscossione, nel qual caso il Concessionario è tenuto ad adeguarsi alle nuove disposizioni normative.
9. L'incasso delle somme riscosse a qualunque titolo dal Concessionario, per ogni tipologia di entrata affidata (anche per interessi, sanzioni, penalità, oneri ed accessori) deve avvenire esclusivamente mediante versamento su diversi conti correnti intestati al Comune di Capranica, specificati dall'Ente a seconda della tipologia di entrata e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto dell'affidamento; al Concessionario è consentito l'accesso a detti conti correnti unicamente in mera modalità di consultazione, al solo fine di consentire allo stesso la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei debitori ai sensi del successivo art. 6, comma 4, del presente Capitolato.
10. I versamenti da parte dei contribuenti devono essere effettuati in modalità "pagoPA"; il sistema utilizzato dal Concessionario deve essere integrato con i sistemi in utilizzo presso l'Ente, con possibilità di estrarre direttamente da gestionale via web le rendicontazioni. Tale integrazione non può comportare oneri aggiuntivi per l'Ente, qualora dovesse essere necessario un aggiornamento tecnologico, le eventuali spese saranno a carico del concessionario. L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di attivare ulteriori forme di pagamento, diverse da quelle di cui al presente Capitolato, in conformità alla normativa vigente.
11. L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di attivare ulteriori forme di pagamento, diverse da quelle di cui al presente Capitolato, in conformità alla normativa vigente.
12. Non è in alcun caso consentito al Concessionario chiedere il versamento di somme ai contribuenti debitori per attività in qualsiasi modo afferenti alla presente concessione con modalità differenti da quanto indicato nel presente articolo.

#### **ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

1. Il corrispettivo è determinato a proprio rischio dal Concessionario in sede di offerta ed è, pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o

eventualità, facendosi carico il Concessionario di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o all'ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

2. Ai sensi dell'art. 2, lett. c), dell'Allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il corrispettivo per il Concessionario è costituito dal diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento, con assunzione in capo allo stesso, del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi. A tal fine, per l'attività di riscossione coattiva oggetto della presente concessione, l'Ente riconoscerà al Concessionario:
  - a) un compenso di risultato in termini percentuali (+ IVA se e in quanto dovuta) anche denominato "*aggio di riscossione*" nella misura risultante dall'offerta presentata in sede di gara dal Concessionario, calcolato sulle somme effettivamente riscosse e relative alle liste di carico affidate fino alla scadenza contrattuale. Tale compenso sarà dovuto esclusivamente sulle somme riscosse a titolo di provento/tributo, sanzioni/penalità, interessi (compresi gli interessi di mora di cui all'art. 1, comma 802, della L. n. 160/2019 e ss.mm.ii.) e oneri per la riscossione di cui all'art. 1 comma 803 lett. a) della L. n. 160/2019 e ss.mm.ii.) L'aggio di riscossione posto a base di gara risulta definito in misura pari al 12,00% (dodici per cento);
  - b) il rimborso delle spese di notifica per ciascuna posizione effettivamente riscossa dal Concessionario. Tali spese sono poste a carico del debitore;
  - c) il rimborso delle eventuali di procedura sostenute sulle partite riscosse denominate "spese di notifica ed esecutive". Tali spese sono poste a carico del debitore nella misura prevista da appositi decreti ministeriali (da ultimo Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2023);
  - d) un compenso fisso denominato "compenso per attività" pari a quanto offerto in sede di gara (+ IVA se e in quanto dovuta) per ciascuna posizione trasmessa dall'Ente nel periodo contrattuale che sarà riconosciuto esclusivamente per le posizioni inesigibili (per le quali non spetta il rimborso delle "spese di notifica e di procedura" di cui ai punti b e c) solo a seguito di presentazione della comunicazione di inesigibilità ed a condizione che la stessa non sia imputabile al Concessionario medesimo. Per ciascuna posizione trasmessa dai Settori IV - Tributi e V - Polizia Locale, si fa riferimento ad ogni singolo atto emesso nei confronti del debitore. In presenza di atti riferiti al medesimo contribuente ma ad annualità diverse, ciascuna annualità costituisce una singola posizione per il settore di riferimento (IV e V). Il compenso per attività posto a base di gara risulta definito in misura pari ad € 10,00 (euro dieci/00) per ciascuna posizione.
3. Le spese di notifica ed esecutive di cui al precedente comma 2, lettere b) e c), del presente articolo in caso di infruttuosa esecuzione, sono interamente a carico del Concessionario laddove il debitore ometta il pagamento degli importi intimati. In caso di pagamento parziale, le spese di notifica ed esecutive saranno rimborsate solo per la parte eventualmente eccedente il credito vantato dall'Ente.
4. Restano a carico dell'Ente, pertanto vengono rimborsate al Concessionario, le spese di notifica ed esecutive di cui al precedente comma 2, lettere b) e c) del presente articolo già sostenute, nel caso in cui il carico delle entrate affidate venga annullato

per effetto di provvedimento di sgravio dovuto ad errore dell'Ente. In caso di emanazione di un provvedimento che annulla parzialmente il debito iscritto nella lista di carico, al Concessionario spetta il compenso, di cui al precedente comma 2, lettera a), del presente articolo, calcolato sulla sola parte incassata, oltre al rimborso delle spese di notifica ed esecutive già sostenute.

5. Resta a carico del Concessionario il costo della gestione del contenzioso, ivi comprese eventuali spese di giudizio, per le attività espletate e per ogni altra attività ad esso riconducibile. Con riferimento al contenzioso, il Concessionario deve, in particolare, farsi carico di ogni eventuale onere mantenendo indenne l'Ente.
6. Il Concessionario deve emettere fattura mensile:
  - a) entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello a cui fanno riferimento le riscossioni per l'importo spettante a titolo di compenso in termini percentuali di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo (oltre a IVA se dovuta); nel caso di pagamento con rateizzazioni, il compenso da riconoscere al Concessionario (oltre a IVA se dovuta) viene applicato ad ogni singola rata incassata;
  - b) entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello a cui fanno riferimento le riscossioni per l'importo spettante per il rimborso delle spese di notifica ed esecutive di cui al comma 2 lettere b) e c) del presente articolo e eventuali rimborsi anticipati ai debitori da parte del Concessionario per somme pagate in eccesso e qualora siano riferite ad attività affidate allo stesso;
  - c) entro l'ultimo giorno del mese successivo al scarico somme da parte dell'Ente per l'importo spettante a titolo di compenso per attività (oltre a IVA se dovuta). Le fatture per i servizi svolti, compilate secondo le leggi vigenti, dovranno essere intestate all'Ente con le modalità stabilite dallo stesso.
7. La rendicontazione delle somme da fatturare di cui al precedente comma 6, dettagliata come previsto dal successivo art. 6 del Capitolato, deve essere inviata entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.
8. Il pagamento delle fatture è previsto nei termini ordinari di 30 giorni dal loro ricevimento previa verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento, della prestazione effettuata e rispetto delle prescrizioni contrattuali. In caso di discordanza rilevata questa sarà tempestivamente comunicata al Concessionario; il suddetto termine di pagamento delle fatture rimane sospeso fino al momento in cui detta discordanza sarà eliminata.

## **ART. 5 - VALORE DELLA CONCESSIONE E CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI**

1. I valori dei crediti da riscuotere e della concessione, stante l'atipicità della stessa e la mancanza di riferimenti certi, non possono essere esattamente quantificati e, pertanto, vengono stimati.
2. L'importo della concessione per la durata di 3 (tre) anni posto a base di gara è di complessivi **Euro 315.080,00**, oltre oneri I.V.A. se ed in quanto dovuti, come da prospetto riportato di seguito;
3. Ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'importo

posto a base di gara comprende i costi della manodopera, che la Stazione appaltante ha stimato pari ad **Euro 87.228,00** per la durata triennale della concessione.

4. L'importo relativo al possibile rinnovo contrattuale per ulteriori 2 (due) anni è pari ad **Euro 155.320,00**, oltre ad oneri I.V.A. se ed in quanto dovuti;
5. Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 14, comma 4, e 179, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il valore globale massimo stimato della presente concessione, comprensivo dell'ipotesi di rinnovo di cui all'art. 2 del presente Capitolato, così come determinato sui valori stimati di cui alla tabella rappresentata nel successivo comma 6, è pari ad **Euro 627.900,00**, oltre ad oneri IVA se ed in quanto dovuti. Tale importo comprende il rimborso delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le attività cautelari ed esecutive sulle partite riscosse pari a **Euro 109.200,00** per la durata di 3 (tre) anni e pari a **Euro 48.300,00** per il possibile rinnovo contrattuale di 2 (due) anni. Le stesse - come previsto al precedente art. 4, comma 2, lett. b) e c) - sono poste a carico del debitore e riconosciute al Concessionario nella misura prevista da appositi decreti ministeriali (da ultimo Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2023). Le medesime spese sono, invece, interamente a carico del Concessionario laddove il debitore ometta il pagamento degli importi intimati.
6. Di seguito si riporta il dettaglio analitico per tipologia di entrata oggetto del presente Capitolato. Ai soli fini della quantificazione del valore della concessione, si definiscono i valori medi delle attività oggetto del presente Capitolato, formulati sia sulla base di previsioni sia sull'andamento storico degli ultimi anni.

Si effettuano le seguenti stime:

- a) importo incassato (al quale si applica il compenso di risultato) pari al 30% degli importi che si prevede di trasmettere al Concessionario;
- b) numero posizioni inesigibili (per le quali si riconosce il compenso per attività) pari al 70% delle posizioni che si prevede di trasmettere al Concessionario.

Sulla base di tali stime si quantifica il valore della concessione:

NOTA	I ANNO 2025		II ANNO 2026		III ANNO 2027		IV ANNO 2028		V ANNO 2029	
	N. PARTITE	IMPORTO LISTA DI CARICO	N. PARTITE	IMPORTO LISTA DI CARICO	N. PARTITE	IMPORTO LISTA DI CARICO	N. PARTITE	IMPORTO LISTA DI CARICO	N. PARTITE	IMPORTO LISTA DI CARICO
<b>SANZIONI POLIZIA LOCALE</b>										
30% di A come importo	A 2000	1.100.000,00 €	1800	1.000.000,00 €	1800	1.000.000,00 €	700	400.000,00 €	700	400.000,00 €
70% di A come importo	B	330.000,00 €		300.000,00 €		300.000,00 €		120.000,00 €		120.000,00 €
		770.000,00 €		700.000,00 €		700.000,00 €		280.000,00 €		280.000,00 €
<b>COMPENSO SU ESIGIBILI - AGGIO AL 12%</b>										
12% di B	C	39.600,00 €		36.000,00 €		36.000,00 €		14.400,00 €		14.400,00 €
70% di A come numero di partite* € 10,00	D 1400	14.000,00 €	1280	12.800,00 €	1280	12.800,00 €	490	4.900,00 €	490	4.900,00 €
C + D	E	53.600,00 €		48.800,00 €		48.800,00 €		19.300,00 €		19.300,00 €
<b>STIMA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E PROCEDURA SU ESIGIBILI</b>										
30% di A come numero di partite* € 35,00	F 600	21.000,00 €	540	18.900,00 €	540	18.900,00 €	210	7.350,00 €	210	7.350,00 €
<b>TOTALE COMPENSO A BASE DI GARA + RIMBORSO SPESE</b>	E + F	74.600,00 €		67.500,00 €		67.500,00 €		26.650,00 €		26.650,00 €
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>										
AL TRE ENTRATE	H 1500	1.200.000,00 €	1500	1.200.000,00 €	1500	1.200.000,00 €	1500	1.300.000,00 €	1500	1.300.000,00 €
	I 100	10.000,00 €	100	10.000,00 €	100	10.000,00 €	100	10.000,00 €	100	10.000,00 €
<b>STIMA RISCOSSIONE ESIGIBILI AL 30%</b>										
30% di H+I come importo	L	363.000,00 €		363.000,00 €		363.000,00 €		383.000,00 €		383.000,00 €
70% di H+I come importo		847.000,00 €		847.000,00 €		847.000,00 €		917.000,00 €		917.000,00 €
<b>COMPENSO SU ESIGIBILI - AGGIO AL 12%</b>										
12% di L	M	43.560,00 €		43.560,00 €		43.560,00 €		47.160,00 €		47.160,00 €
70% di H+I come numero di partite* € 10,00	N 1120	11.200,00 €	1120	11.200,00 €	1120	11.200,00 €	1120	11.200,00 €	1120	11.200,00 €
M + N	O	54.760,00 €		54.760,00 €		54.760,00 €		58.360,00 €		58.360,00 €
<b>STIMA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E PROCEDURA SU ESIGIBILI</b>										
30% di H+I come numero di partite* € 35,00	P 480	16.800,00 €	480	16.800,00 €	480	16.800,00 €	480	16.800,00 €	480	16.800,00 €
<b>TOTALE COMPENSO A BASE DI GARA + RIMBORSO SPESE</b>	O + P	71.560,00 €		71.560,00 €		71.560,00 €		75.160,00 €		75.160,00 €
<b>STIMA RISCOSSIONE ESIGIBILI AL 30%</b>										
30% di R	R	663.000,00 €		663.000,00 €		663.000,00 €		513.000,00 €		513.000,00 €
70% di R	S	1.830.000,00 €		1.830.000,00 €		1.830.000,00 €		1.380.000,00 €		1.380.000,00 €
<b>COMPENSO PER ATTIVITA' SU INESIGIBILI</b>										
D - N	T	25.200,00 €		23.800,00 €		23.800,00 €		16.100,00 €		16.100,00 €
<b>COMPENSO A BASE DI GARA</b>	U	108.360,00 €		103.360,00 €		103.360,00 €		77.660,00 €		77.660,00 €
<b>STIMA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E PROCEDURA SU ESIGIBILI</b>										
F + P	V	37.800,00 €		35.700,00 €		35.700,00 €		24.150,00 €		24.150,00 €
<b>TOTALE COMPENSO A BASE DI GARA + RIMBORSO SPESE</b>	U + V	146.160,00 €		139.060,00 €		139.060,00 €		101.810,00 €		101.810,00 €
<b>IMPORTI CONCESSIONE 3 ANNI</b>										
COMPENSO A BASE DI GARA U 2025 + U 2026 + U 2027		315.000,00 €								
STIMA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E PROCEDURA SU ESIGIBILI V 2025 - V 2026 - V 2027		109.200,00 €								
COMPENSO A BASE DI GARA + RIMBORSO SPESE Z 2025 + Z 2026 + Z 2027		424.280,00 €								
<b>IMPORTI CONCESSIONE PROROGA 2 ANNI</b>										
COMPENSO A BASE DI GARA U 2028 + U 2029		156.520,00 €								
STIMA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E PROCEDURA SU ESIGIBILI Z 2028 + Z 2029		48.300,00 €								
COMPENSO A BASE DI GARA + RIMBORSO SPESE Z 2028 + Z 2029		203.620,00 €								
<b>TOTALE COMPLESSIVO 3 + 2 ANNI</b>		627.800,00 €								

\* tutti gli importi si intendono al netto di I/VA

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art. 2 dell'Allegato I.01 al Codice si indicano i seguenti dati relativi alle prestazioni oggetto della presente concessione:

- Codice ATECO delle attività oggetto della concessione secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT: 82.99.10 "imprese di gestione esattoriale";
- CPV: 79940000-5 "Servizi di *organismi* di riscossione";
- CCNL da applicare al personale dipendente impiegato nella concessione: **CCNL COMMERCIO E SERVIZI** - contratto collettivo nazionale per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

## **ART. 6 – NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

1. L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare il Responsabile unico del procedimento, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del Responsabile unico del procedimento verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

## **ART. 7 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Ente committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, l'Ente committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'avvio all'esecuzione del servizio potrà essere effettuata, per motivate ragioni, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula del contratto se sussistono ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

## **ART. 8 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE**

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Responsabile unico del procedimento e preventivamente approvata dall'Ente committente.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

## **ART. 9 - RENDICONTI DELLA GESTIONE**

1. L'attività di rendicontazione riguarda ogni fase della procedura di riscossione coattiva e deve essere aggiornata in tempo reale o, comunque, con aggiornamenti al massimo entro 10 (dieci) giorni lavorativi, per permettere all'Ente in qualsiasi momento, mediante collegamento web ad un numero illimitato di postazioni in contemporanea (il cui accesso deve essere dotato delle più aggiornate misure di sicurezza), la visualizzazione e consultazione in tempo reale della banca dati informatica, per ciascuna tipologia di entrata e/o per lista di carico e/o per codice fiscale debitore, dei dati relativi a:

- a) situazione generale e dettagliata di tutti gli atti emessi (a titolo esemplificativo: comunicazioni di presa in carico, ingiunzioni, solleciti, dilazioni di pagamento concesse, atti relativi a procedure cautelari ed esecutive, ecc.);
  - b) situazione procedurale e debitoria per ciascun debitore;
  - c) elementi della notifica e atti successivi, oltre agli incassi, i scarichi, i rimborsi, le procedure concorsuali, gli inesigibili, con l'indicazione delle motivazioni.
2. Le rendicontazioni sopra descritte devono essere analitiche circa lo stato degli atti notificati, con l'indicazione di tutti i dati relativi alla notificazione e delle cause di mancata notificazione, delle conseguenti attività cautelari ed esecutive svolte, degli atti scaricati ed annullati, dei rimborsi, dello stato di eventuali procedure concorsuali intervenute, dei crediti riscossi e di quelli da dichiarare inesigibili, con indicazione delle cause di inesigibilità e di ogni altra informazione utile all'Ente.
3. Su richiesta dell'Ente, il Concessionario è tenuto a fornire dati sulla situazione aggiornata dello stato della riscossione, delle procedure cautelari ed esecutive in corso, nonché delle eventuali richieste di rateizzazione, con il dettaglio delle rispettive percentuali di riscossione con profondità storica.
4. Rendicontazione contabile degli atti emessi e degli incassi:
- a) il Concessionario cura la gestione dei flussi di riscossione accreditati sui conti correnti dedicati provvedendo ad elaborare i dati ai fini della corretta rendicontazione contabile dei medesimi; a tal fine, deve consultare nei conti correnti dedicati intestati all'Ente gli incassi, riconciliare le somme incassate con le posizioni presenti in banca dati, mettere in atto tutte le attività informatiche e all'occorrenza anche manuali, necessarie al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione di tutti gli incassi, di consentirne la rendicontazione contabile mensile, riducendo al minimo i pagamenti non agganciati;
  - b) tale rendicontazione mensile, finalizzata alla corretta imputazione contabile delle somme incassate, deve essere visualizzabile a sistema e scaricabile entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine del periodo di riferimento, distinta per tipologia di entrata o lista di carico e per accertamento contabile di entrata, qualora indicati nella lista medesima. La rendicontazione deve contenere almeno le seguenti voci:
    - somme incassate a titolo di credito, distinte per lista di carico ed accertamento contabile, tipologia di entrata, sanzioni, interessi legali e di mora, oneri di riscossione, recupero spese;
    - spese di notifica e di procedura di cui al precedente art. 4 comma 2 lettere b) e c) corrisposte dal debitore che spettano al Concessionario;
    - numero di lista di carico, Codice Fiscale e P.Iva del debitore e numero provvedimento (se presente);
    - anno di imposta/riferimento;
    - modalità e data di versamento;

Le rendicontazioni devono essere esportabili nei formati standard più diffusi (ad es.

df, excel) con tracciato concordato con l'Ente.

5. Rendicontazione importo fattura. Prima dell'emissione delle fatture di cui all'art. 4, comma 6, del presente Capitolato il Concessionario è tenuto ad inviare, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di riferimento, relativa rendicontazione, con il seguente dettaglio:
  - a) totale importo riscosso nel periodo di riferimento per applicazione compenso percentuale di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) (compenso di risultato);
  - b) importo spese di notifica e di procedura di cui all'art. 4, comma 2, lettere b) e c), incassate nel periodo di riferimento;
  - c) importo delle somme debitamente documentate rimborsate al debitore;
  - d) elenco posizioni per le quali l'Ente ha autorizzato il discarico per inesigibilità su cui calcolare il compenso per attività all'art. 4, comma 2, lettera d).

## **ART. 10 - OBBLIGHI ED ATTIVITÀ DELL'ENTE**

1. L'Ente, oltre a favorire l'esecuzione del contratto in ogni forma, si impegna a:
  - a) consegnare al Concessionario le liste di carico per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento a discrezione su tracciato informatico o su file excel e a fornire qualsiasi elemento, notizia e dato in proprio possesso o propria disponibilità necessario, o anche solo utile, all'espletamento del servizio;
  - b) comunicare al Concessionario le linee di condotta da seguire in relazione alla concessione di eventuali rateizzazioni o rimborsi, nonché concordare con lo stesso tutte le attività da espletare;
  - c) designare e comunicare al Concessionario il nominativo del Responsabile unico del procedimento che ne assicura la regolare esecuzione e assume compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
  - d) fornire al Concessionario la visibilità, in mera consultazione, dei conti correnti intestati all'Ente e dedicati alla riscossione coattiva delle entrate oggetto del presente affidamento, ai fini della relativa rendicontazione;
  - e) mettere a disposizione, su richiesta, mediante apposita procedura e modulistica, tutti gli accessi disponibili ai vari siti istituzionali, interni ed esterni, che possono favorire l'azione di recupero dei crediti dell'Ente;
  - f) informare tempestivamente il Concessionario in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti dell'Ente che possano incidere sull'esecuzione del servizio.

## **ART. 11 - OBBLIGHI ED ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO**

1. Obblighi del Concessionario:
  - a) diventa titolare della gestione del servizio di riscossione coattiva come definito all'articolo 1 del presente Capitolato, assumendone l'intera responsabilità e subentrando all'Ente in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni di

legge in vigore. Il Concessionario si impegna ad attivare tutte le procedure esecutive previste dalla legge a tutela del credito dell'Ente, secondo i criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità nel recupero, nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del debitore;

- b) è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e regolamentari dell'Ente vigenti nelle materie oggetto della concessione, le disposizioni di legge relative ai servizi di cui alla presente concessione, nonché ad agire nel rispetto del G.D.P.R. 2016/679 (regolamento sulla protezione dei dati personali), della Legge n. 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), del D.P.R. n. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni. Il Concessionario, in particolare, è tenuto a designare e a comunicare all'Ente, alla data di affidamento del servizio, il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del G.D.P.R. 2016/679 ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; in caso di eventuale sostituzione delle predette figure, la comunicazione dovrà essere trasmessa nel termine di 8 (otto) giorni. Il Concessionario è, inoltre, tenuto a designare e a comunicare all'Ente, alla data di affidamento del servizio, un Responsabile operativo della presente concessione avente la funzione di referente per l'Ente e a cui lo stesso potrà fare riferimento per qualsiasi richiesta inerente la medesima; in caso di eventuale sostituzione della predetta figura, la comunicazione dovrà essere trasmessa nel termine di 8 (otto) giorni.
- c) si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, per gli atti emessi e notificati in relazione alle liste di carico consegnate entro il termine di cui all'art. 2 del presente Capitolato fino all'eventuale scarico per inesigibilità e alla relativa dichiarazione dell'Ente, nonché a curare a proprie spese tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali;
- d) deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli debitori sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a variazioni nella normativa. I programmi informatici dovranno, quindi, essere idonei a soddisfare le esigenze dell'Ente;
- e) deve consentire all'Ente, da un numero illimitato di postazioni in contemporanea, l'accessibilità in consultazione al proprio sistema informativo al fine di poter visualizzare e stampare la situazione complessiva e aggiornata del carico e del riscosso di ciascun debitore, le attività svolte su ciascuna quota affidata in riscossione;
- f) si obbliga, al termine della concessione, a restituire le banche dati utilizzate, su supporto informatico compatibile con le indicazioni dell'Ente, senza al riguardo pretendere alcun rimborso;
- g) deve garantire la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato d'oneri, senza ritardi; nell'ipotesi di versamento da parte del debitore di somme eccedenti rispetto a quelle complessivamente richieste, ovvero di

quote riconosciute successivamente indebite dall'Ente, dovrà curare l'istruttoria delle richieste di rimborso entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza e liquidare il rimborso;

h) deve ai fini di rendicontazione dell'attività:

- rendere all'Ente la contabilità delle riscossioni coattive e conservare le posizioni dei singoli debitori anche con sistemi informatici, in conformità dei tracciati record indicati dall'Ente ai quali il Concessionario è tenuto ad adeguare le proprie procedure;
  - conservare i carichi delle entrate affidate, gli elenchi dei debitori morosi e gli atti della gestione per i 10 (dieci) anni successivi all'avvenuta riscossione e trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta, detti atti all'Ente medesimo al fine di consentire il controllo di merito sull'attività di riscossione;
  - su richiesta dell'Ente fornire, per ogni singola entrata affidata, la situazione aggiornata, con specifica indicazione del carico originario, delle somme riscosse, delle somme discaricate e/o sgravate, di quelle ancora da riscuotere, delle sospensioni e delle dilazioni, degli interessi e competenze maturate in relazione allo stato della riscossione. Resta, ad ogni modo, l'obbligo per il Concessionario di garantire l'accesso esterno da parte dell'Ente ai dati della contabilità delle riscossioni per la visualizzazione e la stampa delle posizioni debitorie e dello stato delle procedure cautelari intraprese, con specifica indicazione dei relativi oneri;
  - fornire all'Ente tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti;
  - trasmettere all'Ente, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, tutti i dati e le informazioni, in formato digitale, inerenti lo svolgimento del servizio, nonché i dati analitici/aggregati e ordinati secondo richiesta, riferiti ai carichi attuali ed alle riscossioni gestite nell'ambito del servizio medesimo;
- i. deve attivarsi, presso le sedi istituzionali preposte, al fine di ottenere l'accesso a tutte le informazioni ad esso utili e necessarie al fine dell'esecuzione dell'incarico;
- j. deve raccogliere, conservare e tenere a disposizione degli uffici dell'Ente la documentazione debitamente archiviata e catalogata secondo l'ordine derivante dall'attività di produzione degli atti. L'archiviazione di tutta l'attività amministrativa svolta dal Concessionario, incluse le comunicazioni e i rapporti con l'utenza, deve avvenire tramite archiviazione digitale, in ottemperanza alle previsioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. e successive modifiche. In particolare, il Concessionario deve provvedere alla scansione ed all'archiviazione di tutti i documenti digitali, delle comunicazioni generate ed alla conservazione a norma disposizioni citate in precedenza. Tra la documentazione oggetto di archiviazione vi sarà tutta la documentazione cartacea originata nel contesto dei servizi oggetto di concessione;

- k. tutti gli adempimenti del Concessionario nei confronti dell'Ente che abbiano come scadenza le giornate di sabato o festive, si considerano eseguiti nel primo giorno utile successivo.
2. Attività del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio oggetto del presente Capitolato, con le caratteristiche e con le modalità e i tempi indicati nell'offerta di gara, concordandone le specificità con l'Ente e provvedendo all'esecuzione di tutte le attività necessarie alla riscossione dei crediti non riscossi.

Tali attività, unitamente ai tempi e alle modalità di esecuzione, come meglio specificato di seguito, comprendono:

#### **A. Comunicazioni di presa in carico, notifica ingiunzioni fiscali e riscossione**

Il Concessionario deve:

- predisporre, stampare e notificare le comunicazioni di presa in carico e/o le ingiunzioni di pagamento nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle liste di carico fornite dall'Ente e debitamente controllate dal Concessionario sotto il profilo della completezza e regolarità formale dei dati in esse contenuti, accorpando le posizioni presenti in ciascuna lista di carico per codice fiscale del debitore. Ogni comunicazione di presa in carico o ingiunzione di pagamento, dovrà essere predisposta ai sensi della normativa vigente approntando i layout proposti dal Concessionario ed approvati dall'Ente. La notifica delle comunicazioni di presa in carico o delle ingiunzioni dovrà avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione delle liste di carico o, ancora, in casi particolari e motivati, nel termine inferiore indicato dall'Ente; in caso di esito negativo della notifica il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente - e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'esito negativo - alla rinotifica dell'atto anche avvalendosi di messo notificatore o ufficiale giudiziario o con altre modalità consentite dall'ordinamento vigente;
- verificare le anagrafiche dei debitori, con particolare riguardo ai soggetti che risultano deceduti (ricercando gli eventuali eredi), alla cessazione di imprese, ed alle notifiche non andate a buon fine, nonché registrare i relativi aggiornamenti nella procedura informatica;
- produrre e sottoporre all'Ente il prospetto di sintesi e l'elenco di dettaglio delle posizioni prese in carico ai sensi dell'art. 1, comma 792, lett. c), della L. n. 160/2019 e ss.mm.ii. e delle ingiunzioni da emettere per le liste, dettagliando gli importi riferiti alle singole entrate, le sanzioni/penalità, gli interessi, le spese di notifica, e ogni altro onere accessorio come determinato dall'Ente o dal Concessionario;
- acquisire in modalità informatizzata gli estremi dell'invio delle comunicazioni/ingiunzioni, le date di notifica, le relate di notifica, le ricevute di ritorno ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione per consentire il tempestivo aggiornamento della banca dati e la consultazione puntuale di tali informazioni,

disponibili nella procedura informatica;

- acquisire i flussi di incasso e riconciliare le somme incassate con le posizioni presenti in banca dati; al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentire la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati, il Concessionario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali;
- gestire le rateizzazioni secondo quanto previsto da apposito Regolamento dell'Ente in materia e da normative vigenti.

## **B. Sgravi, sospensioni, rimborsi**

Il Concessionario deve gestire gli eventuali sgravi, sospensioni e rimborsi, intesi come abbattimento del carico disposto dall'Ente ed aggiornare le relative liste di carico. In proposito, il Concessionario provvede alla raccolta di segnalazioni prodotte dal debitore, le esamina, in contraddittorio con l'Ente qualora necessario, e fornisce risposta, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, gestendo direttamente gli eventuali rimborsi.

Per i rimborsi eseguiti, il Concessionario fornisce all'Ente analitica documentazione, completa di idonei prospetti di riconciliazione con le somme versate sui conti correnti dell'Ente, finalizzata alla restituzione delle somme anticipate al debitore.

Qualora le istanze di rimborso, segnalazioni, sgravi, sospensioni, ecc. non siano attinenti alla fase esecutiva di sua spettanza, il Concessionario inoltra, entro 5 (cinque) giorni lavorativi la documentazione all'Ente e per conoscenza all'interessato. L'Ente provvede alle verifiche del caso e ne dà riscontro al Concessionario e all'interessato.

Resta in capo all'Ente la facoltà di sospendere la riscossione coattiva e la decisione in merito ai termini temporali della eventuale sospensione. Nel caso l'Ente esercita la predetta facoltà, il Concessionario deve sospendere la riscossione coattiva entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di sospensione. La sospensione ha effetto immediato e deve essere tracciata nella piattaforma web messa a disposizione dell'Ente.

In caso di sgravio, il Concessionario deve cancellare, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, le procedure cautelari ed esecutive, ai sensi di legge, senza ulteriori oneri per il debitore; qualora lo sgravio sia imputabile a ritardi ovvero omissioni di quest'ultimo che in mancanza avrebbero evitato l'emissione dell'atto di riscossione, l'Ente ha facoltà di addebitare al moroso gli oneri e spese eventualmente sostenuti per le azioni cautelari ed esecutive dandone tempestiva comunicazione al Concessionario.

Di tutte le attività svolte il Concessionario deve fornire puntuali riscontri all'Ente tramite elenchi e flussi informatici.

## **C. Gestione delle rateizzazioni**

Il Concessionario deve gestire, nel contesto delle azioni descritte nei punti precedenti, le istanze di rateizzazione dell'importo dovuto, sulla base delle norme

- regolamentari dell'Ente e della normativa vigente in materia. A tal fine, è tenuto a:
- a) acquisire le istanze presentate dai debitori e registrarle sul sistema informativo della riscossione;
  - b) istruire la corrispondente pratica per determinare l'accettazione o il diniego della rateazione in base a quanto definito dall'Ente e dai relativi regolamenti, nonché per definire la scadenza delle rate, l'importo delle stesse comprensivo degli interessi di dilazione e degli oneri accessori;
  - c) comunicare al debitore il risultato dell'istruttoria, in base a quanto definito dalle norme regolamentari dell'Ente e, in caso di accettazione, trasmettergli il piano di rateazione;
  - d) allegare i bollettini di pagamento pagoPA per consentire al debitore il pagamento di ciascuna rata, avvertendo che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro i termini previsti, il debitore decade automaticamente dal beneficio e l'intero importo sarà riscuotibile in un'unica soluzione, senza poter essere oggetto di ulteriore rateizzazione;
  - e) monitorare l'andamento degli incassi delle rate;
  - f) attivare tempestivamente, in caso di mancato pagamento e di decadenza dal beneficio, in base a quanto definito dalle norme regolamentari dell'Ente o dalle norme di legge vigenti, il procedimento di revoca del piano di rateazione;
  - g) revocare nel sistema informativo la sospensione dell'iter di riscossione;
  - h) comunicare al debitore la revoca del piano di rateazione ed il residuo importo a suo debito;
  - i) avviare nuovamente la fase esecutiva e cautelare rimanente;
  - j) fornire comunicazione all'Ente attraverso l'invio di un riepilogo periodico, con cadenza trimestrale, per lista di carico, che deve contenere l'indicazione dei singoli provvedimenti di rateazione accordati ai debitori, i dati identificativi degli stessi e lo stato della riscossione;
  - k) rendere disponibile all'Ente su piattaforma Web, per ogni importo per il quale viene concesso il beneficio, il piano di rateazione che consenta il monitoraggio dei pagamenti.

#### **D. Procedure cautelari ed esecutive**

Al Concessionario è affidata la gestione di tutte le fasi delle procedure cautelari ed esecutive attivate per il recupero del credito dell'Ente, così come disposte dall'art. 1, commi 792, e seguenti della L. n. 160/2019 e successive modifiche ed integrazioni.

Preventivamente, il Concessionario deve valutare, avvalendosi di tutti gli strumenti e delle banche dati a disposizione, tanto il debito, inteso come importo ed anzianità, quanto il debitore, inteso come persona fisica e/o giuridica. La valutazione del debitore deve consentire di delinearne il profilo in termini di capacità contributiva, provvedendo ad accertare la solvibilità anche dei soggetti coobbligati, svolgendo tutte le attività di ricerca dei cespiti e delle informazioni, in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale mobiliare e immobiliare.

Sulla base della suddetta verifica il Concessionario è tenuto porre in essere, senza limiti territoriali, entro e non oltre i termini di legge e del presente Capitolato, tutti gli atti e le operazioni inerenti alle procedure cautelari ed esecutive, così come previsto dalla normativa vigente, in relazione all'ammontare del debito, ivi compreso ogni altro provvedimento connesso e consequenziale all'adozione delle procedure coattive, idonei a garantire un'efficace e tempestiva riscossione delle entrate affidate. Qualora tutte le procedure cautelari ed esecutive espletate per il recupero delle somme non corrisposte risultino infruttuose, il Concessionario deve procedere con il riconoscimento della totale o parziale inesigibilità dei crediti non riscossi.

La conclusione del procedimento deve essere comunque assicurata, per ogni lista consegnata entro il primo semestre di ogni anno, entro il 30/06 del secondo anno successivo alla consegna e, per ogni lista di carico consegnata nel secondo semestre di ogni anno, entro il 31/12 del secondo anno successivo, nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 2 del presente Capitolato.

#### **E. Procedure concorsuali**

Il Concessionario, quando ne abbia avuto notizia, attraverso la continua consultazione di pubblici archivi o su segnalazione dell'Ente, è tenuto a partecipare alle procedure concorsuali, di sovraindebitamento o di liquidazione aventi ad oggetto crediti dell'Ente inerenti alla presente concessione, adottando tutte le attività necessarie per la migliore tutela di detti crediti e fornendo tempestiva informazione all'Ente creditori.

Salvo diversa indicazione da parte dell'Ente, il Concessionario è tenuto al compimento di tutte le attività previste dalla legge conseguente all'attivazione di tutte le procedure concorsuali, di sovraindebitamento o di liquidazione nel rispetto dei relativi termini di legge, al fine del recupero dei crediti dell'Ente.

L'intera fase del recupero crediti, di rappresentanza e difesa in giudizio, nell'ambito delle procedure concorsuali, di sovraindebitamento o di liquidazione, deve essere tracciata nel sistema informativo, allo scopo di consentire all'Ente il monitoraggio riferito all'andamento ed all'esito delle stesse. Il Concessionario si avvale di professionisti qualificati dei cui oneri si farà integralmente carico, anche per tutte le attività che andranno ad esaurirsi successivamente alla scadenza della concessione.

Le eventuali spese di giudizio afferenti alle attività di cui al presente comma restano in capo al Concessionario.

#### **F. Attività di contenzioso in capo al Concessionario**

Il Concessionario è tenuto alla gestione delle attività giudiziali connesse all'oggetto della concessione e sta in giudizio per gli atti di competenza, con oneri a proprio carico, senza nulla avere a pretendere nei confronti dell'Ente. Per la gestione del contenzioso, il Concessionario si avvale di professionisti qualificati dei cui oneri si farà integralmente carico, anche per tutte le attività che andranno

ad esaurirsi successivamente alla scadenza della concessione.

Il Concessionario è tenuto, inoltre, a fornire un supporto tecnico e/o professionale per consentire l'eventuale costituzione in giudizio da parte dell'Ente nei giudizi di competenza o in caso di litisconsorzio.

L'esito dei giudizi affidati al Concessionario deve essere tempestivamente comunicato all'Ente. Le eventuali spese di giudizio afferenti al contenzioso restano in capo al Concessionario.

### **G. Sistema informativo, gestione banche dati, analisi e statistiche - specifiche tecniche**

Dalla data di affidamento del servizio in concessione, il Concessionario deve disporre di un sistema informativo che consenta di gestire le attività oggetto del servizio, garantendo la massima affidabilità e completezza del sistema ed una rapida rendicontazione, sia per quanto attiene la gestione contabile del servizio, che per quanto riguarda le posizioni dei singoli debitori e la storicità di tutte le fasi delle procedure di recupero.

Il sistema informativo dovrà essere affidabile ed idoneo a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, che permetta l'interrogazione puntuale delle posizioni debitorie con più chiavi di ricerca (anche multi-entrata, cioè per codice fiscale del debitore indipendentemente dalla tipologia del debito e delle liste di carico in cui è inserito), una rapida rendicontazione delle somme incassate e affluite sui conti correnti dell'Ente, la produzione e l'estrapolazione di dati statistici riferite a tutte le informazioni delle singole liste di carico, anche ai fini della redazione del bilancio dell'Ente, e permetta, altresì, eventuali modifiche tecniche conseguenti ad evoluzioni della normativa.

Il Concessionario deve definire un sistema informativo che consenta la produzione di un ampio ventaglio di statistiche riferite a tutte le informazioni delle singole liste di carico.

Per la migliore relazione con i debitori, è necessario poter estrarre tutte le posizioni debitorie di un determinato soggetto, identificato per codice fiscale, indipendentemente dalla lista di carico, dall'Ente creditori e dal tipo di tributo o altra entrata.

Il sistema informativo deve consentire le attività di consultazione da parte dell'Ente, con riferimento a tutte le posizioni affidate, nonché di tutti i dati delle proprie lavorazioni, con possibilità di estrazione e comunicazione massiva dei dati, in modalità idonea e compatibile per l'aggiornamento della banca dati dell'Ente. Il sistema informativo deve, inoltre, permettere l'elaborazione di report relativi alle attività svolte dal Concessionario, alle riscossioni avvenute e allo stato dei crediti non ancora riscossi.

Il sistema informativo deve essere conforme alla normativa in materia di trattamento dei dati personale (Regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR e successive modifiche e/o integrazioni).

La formazione del personale dell'Ente relativa all'utilizzo del software informatico del Concessionario deve essere garantita per almeno due giornate lavorative da svolgersi presso gli uffici dell'Ente medesimo con oneri a carico del Concessionario.

**H. Descrizione servizio e tempistiche:**

Il Concessionario dovrà espletare il servizio di riscossione coattiva garantendo le seguenti attività entro i termini riportati di seguito:

ATTIVITÀ	TEMPISTICHE DI EROGAZIONE SERVIZIO
<p><b>Lavorazione liste carico/prese in carico:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● acquisizione e verifica delle liste di carico fornite dall'Ente;</li> <li>● verifica anagrafiche/deceduti/società cessate;</li> <li>● elaborazione dei flussi per applicazione sanzioni e/o interessi, se dovuti, recupero spese ed ogni altro onere accessorio secondo le modalità stabilite e concordate con l'Ente per le varie tipologie di entrata;</li> <li>● inserimento sul sistema informatico, per ciascuna lista di carico degli atti emessi e per ciascun debitore, delle relative informazioni complete;</li> <li>● predisposizione stampa, imbustamento, invio per notifica delle comunicazioni di presa in carico ex art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019 e ss.mm.ii. e delle ingiunzioni fiscali.</li> </ul>	<p>Spedizione entro <b>60 (sessanta)</b> giorni dalla trasmissione delle liste di carico o, in casi particolari e motivati, nel termine inferiore indicato dall'Ente.</p>
<p>Acquisizione in modalità informatizzata delle date di notifica, delle relate di notifica, delle ricevute di ritorno ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione debitoria (tributaria e non) che consentirà l'aggiornamento della banca dati e la consultazione puntuale di tali informazioni.</p>	<p>entro <b>10 (dieci)</b> giorni lavorativi dalla disponibilità del dato e/o del documento</p>
<p>In caso di esito negativo del recapito la predisposizione della rinotifica nel rispetto delle modalità e dei termini di legge.</p>	<p>entro <b>30 (trenta)</b> giorni lavorativi dalla disponibilità del dato e/o del documento attestante la negativa notifica</p>
<p><b>Gestione versamenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● acquisizione nel gestionale dei flussi di versamento pagoPA.</li> </ul>	<p>entro <b>10 (dieci)</b> giorni lavorativi intercorrenti tra acquisizione flussi di versamento e aggiornamento delle posizioni debitorie</p>
<p><b>Gestione rateizzazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● acquisizione delle istanze presentate dai debitori e registrazione sul sistema informativo della riscossione;</li> <li>● evasione della corrispondente pratica, previa istruttoria della medesima in base a quanto definito dall'Ente e dalle normative di riferimento e conseguente comunicazione dell'esito al richiedente con allegato piano di dilazione di pagamento;</li> <li>● sospensione di eventuali attività cautelari e/o esecutive previste dall'iter di riscossione;</li> <li>● aggiornamento dei dati resi disponibili all'Ente su piattaforma web per ogni importo per il quale viene concesso/negato il</li> <li>● beneficio della dilazione.</li> </ul>	<p>Entro <b>15 (quindici)</b> giorni dalla presentazione dell'istanza</p>

<p><b>Monitorare l'andamento degli incassi delle dilazioni di pagamento concesse:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● attivare, in caso di mancato pagamento e di decadenza automatica dal beneficio, in base a quanto definito dalle norme regolamentari dell'Ente, il procedimento di revoca del piano di rateazione;</li> <li>● revocare nel sistema informativo la sospensione dell'iter di riscossione;</li> <li>● comunicare al debitore la revoca del piano di rateazione ed il residuo importo a suo debito;</li> <li>● avviare nuovamente la fase cautelare ed esecutiva secondo quanto disposto dalla normativa vigente.</li> </ul>	<p>entro <b>60 (sessanta)</b> giorni dallo scadere di ogni semestre solare di riferimento</p>
<p><b>Sgravi, rimborsi, risposta segnalazioni:</b> In caso di sgravi, rimborsi e sospensioni di propria competenza, istruttoria e risposta in merito alle segnalazioni prodotte dal debitore.</p>	<p>entro <b>30 (trenta)</b> giorni dal ricevimento della richiesta</p>
<p>In caso di sgravi, rimborsi e sospensioni di competenza dell'Ente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● inoltrare all'Ufficio dell'Ente;</li> <li>● informazione all'interessato dell'esito dell'istruttoria comunicata dall'ufficio dell'Ente;</li> <li>● sospensione riscossione coattiva su indicazione dell'Ente;</li> <li>● cancellazione procedure cautelari esecutive in caso di sgravio su indicazione dell'Ente.</li> </ul>	<p>entro <b>5 (cinque)</b> giorni lavorativi dall'evento</p>
<p>Tempo di risposta a richieste pervenute via e- mail alla casella di posta elettronica.</p>	<p>non oltre <b>10 (dieci)</b> giorni lavorativi dalla richiesta</p>
<p>Nel caso di richiesta appuntamento da parte dell'utente</p>	<p>Appuntamento non oltre <b>10 (dieci)</b> giorni lavorativi dalla richiesta</p>
<p>Rendicontazione all'ufficio competente dell'Ente degli esiti delle udienze di sospensione e di merito di primo grado o di appello.</p>	<p>Periodicità trimestrale</p>
<p>Tempo di risposta ad istanze in autotutela.</p>	<p>non oltre <b>30 (trenta)</b> giorni dal ricevimento dell'istanza</p>
<p>Tempo di risposta al debitore per aggiornamento dell'importo dovuto a seguito di eventuali rettifiche, anche parziali, intese come abbattimento del carico di somme riconosciute non dovute.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- entro <b>30 (trenta)</b> giorni dal ricevimento della richiesta qualora di competenza del Concessionario</li> <li>- entro <b>5 (cinque)</b> giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'Ente dello sgravio, anche parziale, qualora di competenza dell'Ente medesimo</li> </ul>

<p>Redazione di report (in formato excel) delle richieste di rimborso/compensazione ricevute in ordine di data di ricevimento e distinti per tipologie di debitori, con indicazione delle somme richieste a rimborso/compensazione e, se già liquidato, dell'importo rimborsato/compensato o da rimborsare/compensare, comprensivo di interessi e della data di evasione del rimborso/compensazione.</p>	<p>Periodicità <b>mensile</b></p>
<p><b>Azioni cautelari ed esecutive:</b> Valutazione delle più idonee azioni cautelari ed esecutive nei confronti del debitore tenuto conto della situazione patrimoniale/reddituale del medesimo nonché degli importi complessivamente dovuti all'Ente</p>	<p>non oltre <b>60 (sessanta)</b> giorni dalla scadenza del termine di pagamento delle comunicazioni di presa in carico ex art. 1 comma 792 della L. n. 160/2019 e ss.mm.ii. o delle ingiunzioni fiscali</p>
<p>Attivazione delle più idonee azioni cautelari/esecutive nei confronti dei debitori inadempienti, tenuto conto della valutazione effettuata ai sensi del punto precedente.</p>	<p>non oltre <b>90 (novanta)</b> giorni dalla scadenza del termine di pagamento delle comunicazioni di presa in carico ex art. 1 comma 792 della L. n. 160/2019 e ss.mm.ii. o delle ingiunzioni fiscali o di qualsiasi atto successivo alla procedura di riscossione.</p>

Eventuali interruzioni del servizio, per motivate e particolari esigenze, devono essere preventivamente concordate con l'Ente e, conseguentemente, ne deve essere data adeguata e diffusa informazione all'utenza anche attraverso i siti istituzionali dell'Ente medesimi.

L'applicazione delle penali, anche per ritardi del Concessionario, non esclude il diritto dell'Ente a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali. Qualora il Concessionario non ottemperasse agli obblighi assunti in sede di gara, sia per quanto attiene alla puntualità che alla qualità, che alla regolare e corretta esecuzione del servizio di riferimento ai livelli di servizio sopra indicati, saranno applicate le penali nella misura riportata all'art. 18.

## ART. 12 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto di concessione o dalla consegna in via d'urgenza, il Concessionario è obbligato a fornire una unità di personale, per le attività di call-center, front-office e supporto agli uffici coinvolti, direttamente presso la sede del Comune di Capranica (VT), con risorse umane dotate di apposita formazione, in relazione ai processi legati all'attività di riscossione coattiva e dei sistemi informativi di gestione delle banche dati, tributarie e non, e in grado di fornire informazioni e supporto ai cittadini. L'unità di personale dovrà essere presente presso il Comune di Capranica per n. 36 ore settimanali, per l'intera durata della concessione, con orario da concordare a seguito di aggiudicazione della concessione.

2. Il Concessionario è tenuto a nominare un proprio Responsabile operativo avente la funzione di referente per l'Ente, oltre ad un suo sostituto, per i casi di impedimento o assenza, in possesso di esperienza almeno quinquennale nelle attività oggetto del presente affidamento, con anche il compito di controllare l'andamento del servizio promuovendo l'adattamento dello stesso alle esigenze sopravvenute in corso di esecuzione, nonché di coordinare l'attività degli operatori.
3. La formazione specifica al personale, sulle procedure amministrative proprie della riscossione e sulle modalità operative per gestire il rapporto con il debitore, deve essere svolta dal Concessionario.
4. Il Concessionario, inoltre, sulla base dell'offerta tecnica presentata in sede di gara deve garantire, per tutta la durata del contratto, assistenza e supporto agli utenti nella verifica delle loro posizioni debitorie e dei pagamenti effettuati in relazione ad ogni fase del recupero del credito, rilasciando, ove questi lo richiedano, relativa documentazione. Il Concessionario è tenuto ad attivare una casella di posta elettronica dedicata all'Ente, alla quale cittadini e utenti potranno inoltrare eventuali richieste, mantenendo, altresì, attivi tutti i servizi necessari per facilitare la comunicazione (telefono, pec).

#### **ART. 13 - ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Il Concessionario è tenuto ad effettuare i servizi nelle modalità e nei termini indicati nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e ritenuti accettabili dalla Commissione Giudicatrice.
2. L'eventuale mancata realizzazione, in sede di esecuzione del servizio, di quanto dichiarato nell'offerta tecnica, per motivi imputabili al Concessionario, comporta la decadenza per inosservanza degli obblighi contrattuali.

#### **ART. 14 - DISCARICO PER INESIGIBILITA'**

1. Ai fini del discarico dei crediti affidati in riscossione, relativamente ad ogni lista di carico consegnata entro il primo semestre di ogni anno, il Concessionario è tenuto a predisporre e a trasmettere all'Ente, anche in via telematica, purché in formato elaborabile/editabile, la comunicazione d'inesigibilità entro il 30/06 del terzo anno successivo all'anno di consegna della lista, mentre, per ogni lista di carico consegnata nel secondo semestre di ogni anno, il Concessionario è tenuto a predisporre e a trasmettere all'Ente, anche in via telematica, purché in formato elaborabile/editabile, la comunicazione d'inesigibilità entro il 31/12 del terzo anno successivo all'anno di consegna della lista, in conformità a quanto disposto nel precedente art. 2, commi 3, 4 e 5 del presente Capitolato.
2. Distinta comunicazione è trasmessa per le posizioni che alla scadenza del suddetto termine sono interessate da procedure cautelari e/o esecutive avviate e ancora in corso, da contenzioso pendente, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da rateizzazioni in corso; in tale caso la comunicazione d'inesigibilità deve essere trasmessa entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso, ove il credito non sia stato integralmente riscosso.

3. Per ogni quota ritenuta inesigibile, il Concessionario deve produrre adeguata documentazione comprovante l'inesigibilità del credito e volta ad esplicitare tutte le procedure di riscossione intraprese, le indagini svolte ed a motivare le ragioni dell'inesigibilità del credito.
4. Una volta verificata l'inesigibilità e, comunque, entro 12 (dodici) mesi dalla presentazione della relativa comunicazione, l'Ente, con formale provvedimento, scarica le somme inesigibili.
5. Resta fermo che il Concessionario, in caso di inesigibilità comprovata per causa a lui imputabile, dovrà versare al Comune, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta, l'intera quota, omnicomprensiva degli interessi, calcolati al tasso legale dalla data della presa in carico. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, l'Ente è autorizzato alle compensazioni contabili in sede di liquidazione dei corrispettivi o, a sua insindacabile scelta, all'escussione della cauzione.

## **ART. 15 - PERSONALE**

1. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con il personale ed i mezzi necessari in modo che il servizio stesso si svolga con prontezza, efficienza e senza inconvenienti, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. La nomina del personale da adibire alla gestione del servizio spetta al Concessionario, nel rispetto di tutte le norme di legge in vigore ed in conformità ai contratti collettivi di lavoro del settore.
3. L'Ente rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed il personale assunto da quest'ultimo, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso l'Ente se non previsto da disposizioni di legge.
4. Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti o, se costituito in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal contratto collettivo nazionale di categoria e dagli accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

Il Concessionario provvede, inoltre, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato l'Ente.

5. Il Concessionario nella gestione del servizio adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa vigente in materia.
6. Tutto il personale addetto al servizio (inclusi i collaboratori a qualsiasi titolo del

Concessionario) deve attenersi nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. 16/03/2013 n. 62 e ss.mm.ii. e nei Codici di comportamento vigenti dell'Ente.

7. Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento";

8. Qualora l'Ente ritiene che un dipendente sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale.
9. Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

#### **ART. 16 - CLAUSOLE SOCIALI**

1. L'Aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui all'art. 5 del presente Capitolato individuato in conformità all'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., oppure il differente contratto collettivo dallo stesso applicato, indicato nella propria offerta, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante.

#### **ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLI**

1. Il Concessionario deve attenersi alle disposizioni impartite dall'Ente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato.
2. L'Ente controlla le attività del Concessionario attraverso il Responsabile unico del procedimento sul puntuale adempimento da parte del Concessionario degli obblighi contrattuali.
3. I servizi di cui al presente Capitolato sono eseguiti sotto la vigilanza dell'Ente che si riserva di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento del servizio.
4. Il Concessionario si impegna a presentare semestralmente al Responsabile unico del procedimento una relazione sull'andamento della riscossione con particolare riferimento a importi riscossi, posizioni non notificate ed azioni intraprese suddivise per tipologia indicandone per ciascuna il numero di posizioni coinvolte e gli importi intimati.
5. L'Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità della relazione presentata e, pertanto, su richiesta il Concessionario dovrà fornire gli opportuni dati integrativi.
6. Il Concessionario si obbliga a porre a disposizione dell'Ente tutti i documenti della gestione, è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che

l'Ente riterrà di eseguire o far eseguire e a fornire tutte le notizie ed i dati richiesti dall'Ente medesimo.

7. Il Concessionario, durante lo svolgimento delle attività previste, tiene conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dall'Ente ed all'occorrenza, apporta le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei compensi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

## **ART. 18 - INADEMPIMENTI E PENALI**

1. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carenza, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, l'Ente committente, fatto salvo il risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare al Concessionario le penali indicate nel presente articolo.
2. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Ente a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora il Concessionario non ottemperi agli obblighi assunti, il Responsabile unico del procedimento, coadiuvato dagli altri soggetti individuati dall'Ente, procederà all'accertamento della conformità del servizio reso rispetto alle prestazioni contrattuali, nonché alle attività previste nell'offerta tecnica. Qualora vengano riscontrate violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, l'Ente procederà all'immediata contestazione delle circostanze rilevate, tramite PEC o a mezzo raccomandata A.R., intimando al Concessionario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche contrattuali, entro il termine di volta in volta indicato.
3. Il Concessionario ha facoltà di inviare le proprie controdeduzioni, sempre via PEC o a mezzo raccomandata A.R, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della contestazione. Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute accettabili dall'Ente, l'Ente affidatario è legittimato, con provvedimento motivato, all'applicazione di una o più penali come di seguito indicate:
  - a) **penali per ritardo:** l'Ente committente procede ad applicare una penale all'importo complessivo della concessione calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardato adempimento, nelle seguenti ipotesi:
    - **a.1)** per ciascuna giornata di ritardo, rispetto ai tempi di erogazione del servizio: 1,00‰;
    - **a.2)** per ogni giorno di ritardo nella produzione di documentazione e giustificativi richiesti, rispetto ai termini di cui al presente Capitolato e/o assegnati dal Responsabile unico del procedimento, anche nell'ambito dell'attività ispettiva: 1,00‰;
    - **a.3)** per ogni giorno di ritardo nell'attivazione di ognuno dei servizi di Front-Office, Call-Center e supporto agli uffici in sede: 1,00‰;

- **a.4)** per inidonea o incompleta attivazione del sistema informativo a disposizione dell'Ente per il monitoraggio delle attività effettuate: 1,00‰ per ogni giorno di ritardo;
- **a.5)** per ogni giorno di ritardo in caso di inottemperanze delle tempistiche e delle modalità operative stabilite nel presente Capitolato e/o nell'offerta tecnica non già indicate nei punti precedenti: 0,5‰.

Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

**b) penali per inadempimento:** quantificate dall'Ente committente in una misura variabile tra il 2 e il 5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione alla gravità dell'inadempimento, nelle seguenti ipotesi non tassative:

- **b.1)** per ciascuna posizione debitoria prescritta per cause imputabili al Concessionario: 2‰, fatto salvo il risarcimento del danno all'ente così come precisato al successivo comma 6;
- **b.2)** per aver disatteso le controdeduzioni dei debitori (o utenti) risultate poi fondate e determinanti: 2‰;
- **b.3)** in caso di mancato trasferimento all'Ente, di cui al successivo art. 27 (obblighi ed atti successivi alla scadenza contrattuale), delle banche dati aggiornate e degli archivi informatici e cartacei dei debitori detenuti in conseguenza dell'affidamento della concessione o in un formato compatibile e standard di mercato: 5‰ ;
- **b.4)** per la richiesta di versamento di somme rivolta ad utenti debitori per attività in qualsiasi modo connesse al presente servizio con modalità differenti da quanto indicato all'art. 3 del presente Capitolato: 2‰.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di inadempimento, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

5. In ogni caso, le penali di cui alle lett. a) e b) del presente articolo, complessivamente considerate, non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale; al verificarsi di tale ipotesi, così come in caso di reiterate violazioni delle norme contrattuali e delle attività previste nell'offerta tecnica, l'Ente avrà la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile.
6. I giorni indicati nel presente articolo si intendono lavorativi.

7. È comunque fatto salvo il risarcimento, ai sensi dell'art. 1218 del Cod. Civile, del maggior danno patito a richiesta dell'Ente.
8. Per la rifusione dei danni e il pagamento di penalità, che deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione, l'Ente potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del Concessionario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato, a prescindere da specifica richiesta dell'Ente.
9. In caso di applicazione di penali, e fatto salvo il risarcimento del maggiore danno subito, l'Ente non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non correttamente eseguite.
10. L'Ente ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti al Concessionario cui siano state contestate inadempienze, fino a quando lo stesso non si sarà adeguato agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste.
11. L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere tempestivamente comunicati dal Concessionario al Responsabile unico del procedimento a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R.

#### **ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea.
2. È vietato l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle prestazioni
3. Il ricorso a soggetti terzi, nell'ambito delle attività sopraccitate, dovrà avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto di cui all'art.119 del D.lgs. n. 36/2023.
4. Le prestazioni oggetto di subappalto non potranno, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (cd. subappalto a cascata), in ragione dell'esigenza di garantire l'unicità del servizio di riscossione.
5. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% (venti per cento) delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., salvo che l'operatore economico abbia indicato nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di concessione e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a

quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dal Concessionario, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto della concessione oppure riguardino le prestazioni relative alla prestazione principale.

7. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'ente committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
8. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Ente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l'Ente concedente da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza delle attività subappaltate.

## **ART. 20 - RESPONSABILITA' CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA**

Il Concessionario risponderà dei danni sia alle persone, sia alle cose cagionati all'Amministrazione concedente, anche per comportamenti omissivi del personale addetto, in relazione allo svolgimento di tutte le attività e servizi che formano oggetto della concessione e per l'intera durata della medesima, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione appaltante - nonché gli Amministratori, i dipendenti e i collaboratori della medesima - da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti, sia per la mancanza e/o l'inadeguatezza del servizio verso i contribuenti sia, in genere, per qualsiasi causa dipendente dalla propria attività e/o comportamento. Sono compresi sia danni alle persone, sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.

1. Il Concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Ente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni di cui al precedente comma derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Fermo restando le assicurazioni obbligatorie per legge, il Concessionario è obbligato a dimostrare, prima dell'inizio del servizio, di avere stipulato, con una primaria Compagnia di Assicurazione operante sul mercato assicurativo di riferimento, le seguenti polizze di assicurazione:
  - polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni materiali arrecati a terzi (tra i quali il Concedente, suoi dipendenti, o incaricati) in relazione alle attività oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni, funzioni ed occupazioni necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata; detta assicurazione dovrà prevedere un massimale assicurato non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro;
  - polizza di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta dei quali il

concessionario si avvalga per l'esecuzione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, nessuna esclusa né eccettuata, e dei quali sia tenuto a rispondere ai sensi di legge; tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale garantito non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette non esonerano il Concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte, anche a seguito dell'applicazione di eventi scoperti e/o franchigie – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. Pertanto, resta inteso che eventuali scoperti o franchigie previste dalle polizze di assicurazione predisposte dal Concessionario non sono opponibili al Concedente o a terzi, in caso di danno, ma resteranno a carico esclusivo del Concessionario.

3. Le coperture assicurative dovranno essere mantenute attive per tutta la durata del contratto, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso, coincidente con il termine ultimo di chiusura delle procedure di riscossione, così come specificato nell'art. 2, commi 3, 4 e 5 del presente Capitolato.
4. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Ente prima della data stabilita per l'inizio dell'esecuzione del servizio e, qualora siano previste rate scadenti durante il periodo di affidamento della concessione, dovranno, altresì, essere consegnate, entro i 15 (quindici) giorni dalla scadenza di ogni rata, copie delle avvenute quietanze di pagamento del premio.
5. Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.
6. Resta ferma la responsabilità del Concessionario riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia, ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

## **ART. 21 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. Prima della stipula dei contratti, a garanzia degli obblighi assunti, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione delle attività, il Concessionario dovrà costituire, in favore dell'Ente, apposita garanzia definitiva pari al 5% del valore della concessione nelle forme e nei termini di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..
2. La garanzia definitiva, come precisato nell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. al quale si formula espresso rinvio, può essere costituita mediante cauzione o fidejussione e dovrà essere conforme agli schemi tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 del 16/09/2022.
3. La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta dell'Ente committente.

4. Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.
5. L'Ente ha il diritto di avvalersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario. L'Ente può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della concessione.
6. L'Ente ha facoltà di chiedere al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e il Concessionario è tenuto ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dalla formale richiesta da parte dell'Ente. In caso di inottemperanza, l'Ente effettua la reintegrazione a valere sui ratei di corrispettivo da corrispondere al Concessionario.
7. Nel caso di consegna d'urgenza del servizio di cui trattasi, avvenuta nelle more della stipula dell'atto di concessione, la garanzia definitiva dovrà avere effetto a partire dalla data del verbale di consegna.
8. Lo svincolo della garanzia avverrà nelle modalità di cui all'art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

## **ART. 22 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE D'UFFICIO**

1. In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l'Ente avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio, o ordinare ad altra impresa, previa comunicazione al Concessionario mediante raccomandata A.R. o PEC, l'esecuzione totale o parziale del servizio, sino a quando siano cessate le cause che lo hanno determinato, ferme restando tutte le responsabilità a carico del Concessionario derivanti dall'interruzione del servizio stesso.
2. Tutte le spese e i rischi, derivanti dall'esecuzione di cui al comma precedente, rimarranno a completo carico del Concessionario.
3. Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni, l'Ente potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti del Concessionario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata, anche senza specifica richiesta dell'Ente.

4. Il Responsabile unico del procedimento ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che la concessione proceda utilmente a regola d'arte. Il Responsabile unico del procedimento, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Responsabile unico del procedimento redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il Responsabile unico del procedimento indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
5. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

### **ART. 23 - DECADENZA**

1. Il Concessionario incorre nella decadenza della concessione in tutti i casi previsti dal D.M. n. 289/2000 e ss.mm.ii. e precisamente:
  - a. la cancellazione dall'Albo;
  - b. non aver iniziato il servizio alla data fissata;
  - c. inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal presente Capitolato;
  - d. non aver prestato o adeguato la cauzione definitiva stabilita per l'effettuazione del servizio;
  - e. aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.
2. In caso di decadenza, il Concessionario decaduto cessa, con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento, dalla conduzione del servizio ed è privo di ogni potere in ordine alle procedure di riscossione. A tal fine, il Responsabile unico del procedimento diffida il Concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario.
3. La cancellazione e la sospensione dall'Albo e la decadenza dalle gestioni non attribuiscono al Concessionario alcun diritto di indennizzo. In caso di decadenza nel corso del servizio, l'Ente ha il diritto di stabilire tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio.
4. In caso di decadenza, pur rimanendo ferma la scelta di continuare la gestione del servizio, l'Ente si riserva la facoltà di affidare la gestione del servizio al successivo miglior offerente, con possibilità di richiedere un miglioramento delle condizioni,

addebitandone l'eventuale maggiore spesa al Concessionario inadempiente.

5. In ogni caso di decadenza, l'Ente procede all'escussione della garanzia definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito in aggiunta all'ammontare della cauzione ed a quello delle penalità previste.
6. L'addebito deve costituire oggetto di specifica contestazione scritta da parte dell'Ente, da effettuarsi con Raccomandata A.R./PEC entro il termine di 10 (dieci) giorni dal verificarsi del comportamento o dall'avvenuta conoscenza da parte dell'Ente; entro l'ulteriore termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della contestazione il Concessionario potrà formulare le proprie controdeduzioni.
7. Nel caso in cui il Concessionario non ponga fine ai comportamenti contestati e respinga gli addebiti ritenendoli infondati e l'Ente non ritenga di accogliere le controdeduzioni, lo stesso Concessionario ha l'onere di procedere, entro il termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta), in via giudiziale presso il foro competente in relazione all'Ente di riferimento. Decorso detto termine senza che sia stata assunta detta iniziativa o che le parti non siano comunque pervenute ad una composizione, interverrà la revoca della concessione. In tal caso il Concessionario cesserà con effetto immediato la conduzione del servizio e sarà privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione; all'uopo l'Ente diffida il Concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione.

#### **ART. 24 - RISOLUZIONE E RECESSO**

1. È facoltà dell'Ente risolvere la concessione se si verificano una o più delle condizioni espressamente previste dall'art. 190, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Il contratto, oltre che nell'ipotesi di cui al capoverso precedente, potrà essere risolto nei seguenti casi:

- mancato reintegro della garanzia definitiva, a seguito di escussione per una qualunque delle ragioni previste dal presente Capitolato e dalle norme di legge;
- applicazione di penali, in un anno solare, in misura superiore al 20% del deposito cauzionale;
- danno all'immagine dell'Ente;
- apertura di una procedura concorsuale e/o procedimento penale a carico del Concessionario;
- stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Concessionario;
- se il Concessionario, nell'esecuzione della riscossione coattiva, dimostri grave imperizia o negligenza tale da compromettere la regolarità del servizio o il perseguimento dei risultati prefissi;
- se si verifica l'inadempienza agli obblighi assicurativi del personale dipendente;
- per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la gestione di una causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;
- in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "*Regolamento recante codice di*

*comportamento dei dipendenti pubblici*”, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente ove adottato, esteso, per quanto compatibile, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario.

2. La risoluzione della concessione per inadempimento dell’Ente concedente o del Concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del Codice civile.
3. Il contratto è risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.
4. Nei casi che comporterebbero la risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario, l’Ente procede nei modi previsti dall’art. 190, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..
5. L’Ente può recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse. In tal caso al Concessionario spetta quanto previsto dall’art. 190, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

#### **ART. 25 - MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO**

1. Le modifiche del contratto in corso sono consentite nei casi e nei modi previsti dall’art. 189 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora nel corso della durata del contratto sopravvenisse una Convenzione Consip avente parametri prezzo – qualità più convenienti per l’Ente rispetto a quelli del contratto di cui alla presente procedura, l’Ente si riserva la facoltà di rinegoziare il contratto medesimo o di recedere dallo stesso alle condizioni previste dal presente Capitolato.

#### **ART. 26 - COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON L’ESECUTORE DESIGNATO**

1. In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con l’esecutore designato, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l’Ente committente si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile. L’ente committente si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato.

#### **ART. 27 - OBBLIGHI ED ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE**

1. Nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 2, il Concessionario, con salvaguardia dei termini prescrizionali, dovrà portare a termine il servizio di riscossione coattiva, effettuando le relative attività cautelari/esecutive affidate al medesimo, nonché definendo ogni attività connessa e conseguente, tenendo conto dei termini relativi alla consegna delle diverse liste di carico.
2. Comunque, al termine del periodo di 3 anni (5 anni in ipotesi di rinnovo) previsto per la consegna di liste di carico di cui all'art. 2, comma 1, il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.
3. Inoltre, il Concessionario, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal suddetto termine di cui al comma 2, è tenuto a trasferire all'Ente, in un formato compatibile ed a standard di mercato, le banche dati e gli archivi informatici dei debitori, detenuti in conseguenza dell'affidamento della concessione ed ogni atto o documento che non sia tenuto a trattenere a norma di legge, il tutto senza oneri per l'Ente.
4. Il Concessionario deve conservare tutta la documentazione prodotta e ricevuta per almeno 10 (dieci) anni decorrenti dall'anno successivo a quello in cui sono state inviate le comunicazioni. Tale documentazione deve essere resa disponibile a richiesta dell'Ente e dei debitori interessati.
5. Le modalità di conservazione, archiviazione, ecc.. devono essere espletate in ottemperanza alle previsioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. e in conformità alle norme del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).
6. Il Concessionario dovrà garantire all'Ente, fino alla chiusura di tutte le posizioni debitorie ad esso affidate, l'accesso al sistema informatico per la visualizzazione e l'estrazione di dati relativi alle attività svolte e alle riscossioni.

#### **ART. 28 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii., il Concessionario nonché i subappaltatori, devono comunicare all'Ente gli estremi identificativi dei conti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando, altresì, negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni, l'Ente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di legge.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi alla Concessione:
  - a) per i pagamenti a favore del Concessionario, dei subappaltatori, dei sub- contraenti, dei sub- fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire

mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
  - c) i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla Concessione.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi al comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati strumenti diversi da quelli ammessi al comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
  4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG.
  5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della Legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii.:
    - la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata Legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii.;
    - la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 20.
  6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
  7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli.

## **ART. 29 - PAGAMENTO DELLE FATTURE**

1. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI e previa verifica della corretta

esecuzione delle prestazioni, trasmessa al codice univoco dell'ufficio responsabile del pagamento.

2. In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.
3. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'Amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica dell'Ente previdenziali e non attribuibili all'Amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.
4. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale del Concessionario.
5. Il Concessionario deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione alla presente concessione.
6. Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dall'aggiudicatario in relazione alla presente concessione.
7. Qualora il Concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

#### **ART. 30 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI**

1. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. si specifica che il D.U.V.R.I. (documento unico dei rischi di interferenze) non è necessario in quanto non si ravvisano rischi di interferenza fra il personale del committente e quello del Concessionario e pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a € 0,00 (zero).

#### **ART. 31 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

1. Il Concessionario stipulerà un contratto con l'Ente committente, in forma pubblico amministrativa ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 36/2023.
2. Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto (ad es. imposta di bollo, imposta di registrazione, diritti di segreteria, ecc..) e quelle ad esso successive o conseguenti per l'esecuzione della presente concessione, sono ad esclusivo carico del Concessionario.
3. Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione della concessione.

#### **ART. 32 - TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA**

1. Con la sottoscrizione del contratto, le parti consentono il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Facendo riferimento all'art. 13 del citato Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
  - a) titolare del trattamento è il Comune di Capranica ed il relativo dato di contatto è: [comunedicapranica@legalmail.it](mailto:comunedicapranica@legalmail.it);
  - b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) per l'Ente è il Dott. Santo Fabiano ed il relativo dato di contatto è: [dpo@santofabiano.it](mailto:dpo@santofabiano.it)
  - c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
  - d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
  - e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
  - f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Capranica, implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
  - g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura di concessione e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
  - h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

3. Il Concessionario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto della presente concessione.
4. Le notizie relative all'attività dell'Ente, comunque venute a conoscenza del personale del Concessionario e/o dal medesimo incaricato in relazione all'esecuzione del contratto, e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte del Concessionario o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato.
5. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori, degli obblighi di segretezza sopra descritti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando che il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni che ne dovessero derivare all'Ente.
7. Con l'aggiudicazione del servizio il Concessionario assume il compito di Responsabile esterno di trattamento dei dati. L'atto di nomina del Responsabile esterno del trattamento dati è da considerarsi parte integrante del contratto.

### **ART. 33 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'impresa aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Qualora nel corso della concessione dovessero insorgere tra le parti controversie sull'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, la questione dovrà essere sottoposta all'Ente per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, questa sarà rimessa al Foro competente, ossia al Tribunale di Viterbo.
2. È esclusa la competenza arbitrale.

### **ART. 34 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' - LIQUIDAZIONE SALDO**

1. La concessione è soggetta a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del contratto di cui all'art. 2, il Responsabile unico del procedimento provvederà ad effettuare le verifiche di conformità del servizio svolto in relazione alle disposizioni contrattuali e ad emettere il Certificato di regolare esecuzione.

3. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione si procederà alla liquidazione della rata di saldo comprensiva delle ritenute operate, previa acquisizione del DURC.

#### **ART. 35 - DISPOSIZIONI DI RINVIO**

1. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia di riscossione delle entrate locali, le disposizioni del presente Capitolato sono automaticamente adeguate; in caso di palesi incompatibilità, si procede alla revisione contrattuale delle disposizioni contrastanti con la normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente Capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti e concessioni pubbliche.

#### **ART. 36 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI**

1. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'aggiudicatario nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione del servizio. I prezzi aggiudicati rimarranno invariati fino alla fine della concessione. Ai sensi dell'art. 60, comma 2, D.lgs. n. 36/23 potrà essere riconosciuta una eventuale revisione dei prezzi qualora si verificassero particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 % dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 % del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma precedente, si utilizzano gli indici sintetici di cui all'art. 60, comma 3, D.lgs. n. 36 del 31.03.2023.